


NRG 18377-2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE



in persona del giudice Dr. Carlo Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 18377 del ruolo contenzioso generale
dell'anno 2015, vertente tra:

Azienda Agricola "Gualdo del Re" Società Agricola Semplice di Rossi
Nico e Cabella Maria Teresa, Rossi Nico in proprio, nonché in qualità di
erede del sig. Rossi Amansio e in qualità di procuratore della sig.ra Fiorini
Catterina, Cabella Maria Teresa, Rossi Federico e Rossi Valentina,
rappresentati e difesi dall'Avv. Donato D'Angelo e dall'Avv. Rosanna Lollo

Attori

e

INTESA SANPAOLO spa, (già Banca CR Firenze spa) rappresentata e
difesa dall'Avv. Cesare de Fabritiis e dall'avv. Jacopo de Fabritiis

Convenuta

All'udienza del 4/11/2020 sono state precisate le seguenti conclusioni:

parte attrice: " *precisa le conclusioni come da come da foglio separato
depositato il 2 novembre 2020*".

parte convenuta: " *precisa le conclusioni come da come da foglio separato
depositato il 3 novembre 2020*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Azienda Agricola "Gualdo
del Re" Società Agricola Semplice di Rossi Nico e Cabella Maria Teresa,
Rossi Nico in proprio, nonché in qualità di erede del sig. Rossi Amansio e
in qualità di procuratore della sig.ra Fiorini Catterina, Cabella Maria
Teresa, Rossi Federico e Rossi Valentina ha convenuto in giudizio,



dinanzi al Tribunale di Firenze, Banca CR Firenze Spa, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” *Voglia l'ill.mo Tribunale di Firenze : a) relativamente ai rapporti di conto corrente n. 760 (ex 76008, ex 76039) conto ordinario misto, n. 1614 (ex 161444) conto ipotecario, n. 1179 (ex 117982 ex 117925) conto anticipi, n. 82631 (ex 82689) conto ordinario, n. 1180 (ex 118075 ex 118047) conto anticipi, conclusi tra Banca CR Firenze S.p.A. e l'Azienda Agricola "Gualdo Del Re", accertati e dichiarati: l'addebito a parte attrice di importi a titolo di interessi, commissioni e spese non dovuti; la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze e spese e, comunque, la nullità della clausola per violazione e/o mancata attuazione e/o mancata applicazione della delibera CICR del 2000; accertato il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) applicato a tutti i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti; accertata e dichiarata la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, nonché l'illegittimità e/o la nullità ed inefficacia della clausola e degli addebiti in c/c per commissione di massimo scoperto; accertata e dichiarata l'illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valute e dichiarati non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'azienda attrice in conseguenza di tali prassi, previo ricalcolo dei rapporti di conto corrente; accertati e determinati i rapporti dare-avere tra le parti, previa rettifica dei saldi contabili, condannare Banca CR Firenze S.p.A. a restituire le somme indebitamente e illegittimamente richieste e percepite a titolo di interessi, commissione di massimo scoperto e commissioni varie e spese, per un importo complessivo pari ad € 450.383,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio; b) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di finanziamento ipotecario a medio termine in conto corrente del 30.09.2009 (rogito Notaio Mauro Cristiani, rep. n. 119.184, racc. n. 33.995), nonché dell'atto di proroga di durata di apertura di credito in conto corrente (atto a rogito Notaio Mauro Cristiani,*



rep. n. 121018, race. n. 35292) per le ragioni sopra esposte, e dichiarare invalide le garanzie ipotecarie e fideiussorie prestate, rispettivamente dai sigg.ri Rossi Nico, Cabella Maria Teresa e Fiorini Catterina e dai sigg.ri Rossi Federico e Rossi Valentina; c) relativamente ai dei contratti derivati "Interest Rate Swap Multifase" n. 57935 413 del 17.01.2005, n. 58086 413 del 31.05.2005 e n. 58480 413 del 27.07.2006 conclusi tra Banca CR Firenze S.p.A. e l'Azienda Agricola "Gualdo Del Re": accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullamento dei contratti o, in via subordinata, disposta la risoluzione dei contratti per responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca CR Firenze S.p.A., e per inadempimento; accertata e dichiarata la violazione della normativa in materia di conflitto di interessi e per l'effetto, dichiarata la risoluzione e/o l'annullamento dei suddetti contratti; accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di commissioni occulte e per l'effetto dichiarata la risoluzione e/o l'annullamento dei contratti, condannare Banca CR Firenze S.p.A. a restituire le somme illegittimamente corrisposte e/o richieste, al netto di quello rimborsate e pari ad € 449.323,09, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria o nella diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio; d) Con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio".

Con riferimento a cinque contratti di conto corrente (cfr. elenco a pag.2 dell'atto di citazione) parte attrice ha dedotto che la convenuta "ha costantemente capitalizzato trimestralmente gli interessi, ciò in pieno contrasto con quanto stabilito dall'art.1283 c.c.", ha applicato in modo illegittimo la commissione di massimo scoperto, calcolandola "sulla punta massima trimestrale dell'utilizzo in conto corrente, indipendentemente dalla circostanza che detta punta risulti entro il fido o fuori fido ed addebitata con aliquote estremamente elevate", nonché interessi oltre il tasso soglia previsto dalla legge n.108/1996 in "diversi trimestri".

In relazione a tre contratti derivati (cfr. elenco alle pag.3-4 dell'atto di citazione) è stata prospetta la nullità/annullabilità degli stessi per mancata



informazione circa i rischi, o per difetto di causa, o per indeterminabilità dell'oggetto.

Infine, gli attori hanno dedotto la nullità di un contratto di finanziamento ipotecario a medio termine in conto corrente dell'importo di euro 600.000,00 per violazione dei principi di buona fede e correttezza, in quanto la banca ha preteso il rilascio di "garanzie ultronee" a fronte di un debito di euro 600.000,00 già garantito da cambiale agraria.

Si è costituita la banca convenuta, la quale ha contestato integralmente la pretesa avversaria, sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento alle domande inerenti i contratti derivati, stante la clausola arbitrale prevista dall'art.27 dell'accordo normativo inter partes per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati.

Parte convenuta ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:” *in via pregiudiziale: con riferimento alle domande tutte ex adverso formulate in ordine ai contratti derivati dichiarare con ogni miglior formula il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza in favore di quella arbitrale, ai sensi dell'art. 27 dell'Accordo normativo perfezionato inter partes (cfr. all. 44), con conseguente inammissibilità degli avversi petita (cfr. domanda lett. c); In via preliminare nel merito: - accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie ove riferite ad operazioni eseguite più di un decennio prima della notifica dell'atto di citazione e/o dalla diversa data di decorrenza ritenuta di giustizia; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle avverse domande di annullamento e/o risoluzione; - accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese nella parte in cui chiedono il riconoscimento in proprio favore di interessi maturati più di un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione e/o dalla diversa data di decorrenza ritenuta di giustizia; - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni e domande tutte svolte dai fideiussori ed aventi ad oggetto il rapporto principale garantito; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione in quanto involgente rimesse affluite su un conti*



correnti ancora aperti; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor Rossi Nico nella sua qualità di rappresentante della signora Fiorini Caterina e quale erede del signor Rossi Amansio; Nel merito in via principale: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto, prescritte ed in parte soggette alla esclusiva giurisdizione arbitrale Nel merito in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ferma l'eccezione di prescrizione e ferma l'inaccoglibilità e/o infondatezza delle avverse domande ove abbiano ad oggetto pagamenti non provati e/o importi addebitati su conto scoperto e/o con saldo negativo: 1) nella denegata ipotesi di reiezione della eccezione di carenza di competenza e/o giurisdizione formulata in via preliminare, quanto alle domande di nullità e/o risoluzione e/o declaratoria di inefficacia in genere dei prodotti derivati: condannare la società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione alla Banca Cr Firenze spa degli utili percepiti e/o percipiendi, anche nel corso dell'odierno procedimento, e di ogni altra utilità tratta dalla/e operazione/i finanziaria/e in derivati impugnate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo disponendone la compensazione sino alla concorrenza con l'eventuale importo liquidato a parte attrice; 2) limitare il quantum liquidato alla misura che risulterà provata in corso di causa ed eliminando ogni possibile forma di duplicazione delle voci e tenendo conto, quali poste detrattive\compensative, oltre a tutti i corrispettivi e/o importi non percepiti dall'istituto e/o addebitati su conto scoperto a) di tutte le utilità incassate e/o percipiende dall'attrice, anche nel corso del presente procedimento in riferimento alle operazioni impugnate, maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data percezione delle stesse; b) tenendo conto del concorso ex art. 1227 c.c. di parte attrice nella causazione dei danni dalla medesima richiesti; c) valutando solo i danni prevedibili ex art. 1225 c.c oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo 3) il tutto con



interessi legali, per parte avversa, a decorrere dalla data della domanda, compensando in ogni caso il credito di parte attrice con il credito vantato dall'esponente in dipendenza della violazione, da parte dalla società attrice dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione ed esecuzione dei contratti in questione, del quale si chiede la condanna al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa e in ogni caso ferma la compensazione, fino a concorrenza, delle somme eventualmente liquidate a parte attrice per qualsivoglia causale con le somme vantate a credito dall'istituto in accoglimento dell'eccezione formulata dalla banca. Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare. Con vittoria si competenze e spese di lite”.

2. In primo luogo si ritiene che debba essere esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta in relazione alle domande attoree inerenti i contratti derivanti stipulati inter partes.

L'eccezione è fondata.

Invero, l'art. 27 dell'accordo normativo per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati (cfr. doc. 44 fasc. parte convenuta, pag.17), sottoscritto dalla Gualdo del Re con la Banca Monte dei Paschi di Siena spa in data 13-1-2005, testualmente recita: *“qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione, validità ed esecuzione del presente Accordo, nonché dei Contratti specifici da esso regolati è rimessa alla decisione rituale e secondo diritto di un collegio composto da tre arbitri”.*

Parte attrice, muovendo dalla considerazione che *“le domande proposte con riferimento ai contratti di conto corrente e al contratto di finanziamento sono connesse sotto il profilo soggettivo, attesa l'identità di entrambe le parti in causa, con la domanda proposta con riferimento ai contratti derivati”*, ha replicato all'eccezione di rito avversaria deducendo che non v'è *“alcuna norma che.. sancisca l'obbligo per il Giudice*



Ordinario di “spogliarsi” della propria competenza in favore di un Collegio arbitrale non costituito, in presenza di connessione tra più domande nel medesimo giudizio (di cui alcune non di competenza arbitrale) in assenza di alcuna volontà da parte dell’odierna attrice ad attivare la convenzione”.

Tale argomentazione è infondata in quanto le ragioni di connessione dedotte da parte attrice sono irrilevanti ai fini della determinazione della competenza in ordine alla domande aventi ad oggetto i contratti derivati, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 819-ter c.p.c., secondo il quale *“la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”*, disposizione, che, come è noto, è per l’appunto volta a garantire l’indipendenza del procedimento arbitrale rispetto al procedimento civile ordinario (Cass. n. 3826/2013), escludendo qualsivoglia *vis attractiva* determinata dalla pendenza della stessa causa o di una causa connessa dinanzi al medesimo.

In definitiva, in ragione della clausola compromissoria in esame, sussiste, dunque, il vincolo arbitrale per volontà delle parti con riferimento alle domande inerenti i contratti derivati.

In ordine a tali domande il Tribunale deve, di conseguenza, negare la propria competenza in relazione alla convenzione d’arbitrato ai sensi dell’art. 819 ter cpc..

3. Quanto alle domande di ripetizione avanzate da parte attrice, risulta fondata l’eccezione di parte convenuta relativa all’inammissibilità delle stesse, in quanto proposte in relazione a conti correnti ancora aperti (circostanza da considerarsi pacifica in quanto allegata da parte convenuta e non specificatamente contestata *ex adverso*) e ciò alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale (seguito anche dal Tribunale di Firenze: cfr. da ultimo Tribunale di Firenze, 21 marzo 2021, Giudice Dott.ssa Caterina Condò), secondo il quale di pagamento indebito, in senso proprio, può parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il



rapporto, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, dunque, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto, laddove, per contro, l'annotazione in conto di una posta di interessi o CMS illegittimamente addebitati, pur comportando un incremento del debito del correntista o un aumento del credito della banca, non si risolve, in senso tecnico, in un pagamento inteso come attività solutoria nei confronti dell'istituto (Cass. n. 798/2013).

Mette conto, in ogni caso, rilevare l'infondatezza delle prospettazioni sulle quali sono fondate le domande di condanna, atteso che:

- la banca ha prodotto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, quanto ai conti correnti, 35 documenti recanti le pattuizioni riguardanti gli accessori applicate ai rapporti (cfr. docc.2-37 fasc. parte convenuta);
- quanto all'anatocismo, nei suddetti rapporti, tutti sorti dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, risulta espressamente pattuita la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi, in attuazione di quanto disposto dalla delibera CICR 9.2.2000;
- la commissione di massimo scoperto è stata correttamente pattuita per iscritto, con previsione del criterio di computo sulle somme extra-fido effettivamente utilizzate;
- l'usura è stata allegata da parte attrice sulla base di una perizia di parte (cfr. doc.12), nella quale il calcolo del Teg è stato effettuato sulla base di una formula diversa da quella di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, con previsione del computo della CMS in contrasto con Cass. SU n. 16303\2018, nonché unicamente in relazione ai trimestri successivi a quello di stipula dei relativi contratti, quando, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo e certamente estensibile anche ad un rapporto di conto corrente, l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo, dovendo



sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse.

Tanto premesso, le domande relative ai contratti di conto corrente devono, dunque, essere respinte.

4. Per quanto concerne la domanda di nullità del contratto del finanziamento ipotecario a medio termine in conto corrente dell'importo di euro 600.000,00, per violazione dei principi di buona fede e correttezza, in quanto la banca avrebbe preteso il rilascio di "garanzie ultronee" a fronte di un debito di euro 600.000,00 già garantito da cambiale agraria, è necessario e sufficiente rilevare che la concessione di una ulteriore garanzia in relazione ad un rapporto contrattuale già garantito non è prospettabile quale causa di invalidità di un rapporto.

Invero, anche a volere ritenere, in ipotesi, sussistente, nella specie, la violazione del principio di buona fede, non sarebbe comunque configurabile alcuna nullità, venendo in rilievo il principio elaborato dalla Suprema Corte della distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, in forza del quale la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (cfr. in questi termini Sez. U n. 26724 del 19/12/2007 in tema di intermediazione finanziaria e violazione degli obblighi di informazione).

Anche tale domanda di nullità deve, dunque, essere respinta.

Ogni altra questione risulta assorbita.

5. Le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri del DM 55/2014, con riferimento al



valore della causa e dell'attività defensionale svolta, vengono poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Firenze, essendo competente il Collegio arbitrale, in ordine alle domande attoree aventi ad oggetto i contratti derivati *inter partes*;

rigetta ogni altra domanda avanzata da parte attrice;

condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 14.900,00 per compensi professionali, euro 40,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Firenze in data 21 marzo 2021.

Il Giudice

Dott. Carlo Carvisiglia

Arbitrato in Italia

